



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 - Piazza San Marco, 2 - ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 30-04-2021 REG.GENERALE N.38

OGGETTO: Contratto di gestione in concessione delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - CIG Z8220C1039 . Adeguamento del contratto ai sensi della Legge N.160/2019 - Affidamento del servizio in concessione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alla parte relativa alle esposizioni pubblicitarie, insegne e pubbliche affissioni fino al 31.12.2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del medesimo T.U. secondo cui al Segretario Comunale compete oltre alle funzioni istituzionali stabilite dalla legge, ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/07/2019 con il quale si è provveduto a nominare, con decorrenza dal 01/07/2019, il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana SERAFINI Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza – Servizio affari generali istituzionali, Segreteria, Servizi demografici, Statistici, Elettorali, Servizi socio assistenziali e scolastici, Servizi culturali, di Polizia Municipale e Commercio, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 14/11/2017 con la quale veniva affidato in concessione alla Ditta ABACO S.p.A. il servizio delle pubbliche affissioni,

dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2021 -CIG Z8220C1039 con canone annuo da corrispondere all'Ente di € 300,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 72 del 12/10/2020 con la quale è stato rideterminato per l'anno 2020 il canone che la Ditta ABACO S.p.A. deve versare in ragione dell'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni da € 300,00 a € 150,00;

VISTO l'art. 1 comma 816, della Legge 160/2019 che stabilisce l'introduzione del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che va a sostituire le seguenti entrate "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province";

PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico di cui ai commi da 816 a 836, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che la ditta Abaco S.p.A. ha manifestato la disponibilità alla gestione della nuova entrata per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1 comma 786 della Legge 160/2019 che interviene su quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 1 dicembre 2016 e prevede l'obbligo di versamento delle entrate "direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore" anche per i pagamenti "spontanei".

VISTA la nota della Fondazione IFEL ANCI del 22 dicembre 2016 con la quale ha precisato che l'art. 2 *bis* del D.l. 193/2016 opera solo con riferimento alle entrate di qualsiasi natura destinate ad essere riversate all'Ente. Sempre nella predetta nota, ha sostenuto che alle entrate, pur nella potestà dell'Ente, che sono destinate per contratto ad essere trattenute dal soggetto affidatario, non risulta applicabile il predetto art. 2 *bis*;

VISTO che nei mesi scorsi IFEL - Fondazione ANCI, a seguito di richiesta di parere di alcuni enti, ha confermato che, anche a seguito delle disposizioni di cui ai commi 786 e 788 dell'art. 1 della Legge 160/2019, deve ritenersi confermato quanto già esposto nel 2016. In particolare ribadisce che l'art. 2-bis, del D.L. n. 193/2016 pone il divieto di incasso con riferimento al "versamento" delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni. Nel caso di aggio a canone fisso, gli importi versati dai contribuenti non sono "versamenti" di competenza del Comune, ma sono di competenza del concessionario. Il versamento di competenza del Comune è solo quello effettuato dal concessionario. Lo stesso orientamento è stato ritenuto applicabile anche per il nuovo canone unico ex Legge 160/2019;

RAVVISATA la convenienza a procedere sulla base del sopracitato parere dell'IFEL – Fondazione ANCI e quindi proseguire per tutto l'anno 2021 con le medesime modalità di gestione previste dal contratto in essere che eviterebbero, tra l'altro, le spese di

apertura e gestione di un conto corrente comunale dedicato per l'incasso delle modeste entrate affidate al concessionario;

DATO ATTO CHE:

- l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...**La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.**”*

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del contratto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

VISTA la comunicazione via pec, della ditta ABACO S.p.A. in data 12.04.2021 contenente la proposta economica di adeguamento del contratto ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni ivi indicate e il mantenimento del sinallagma contrattuale, per il periodo dal 01.01.2021 fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2021 per un importo annuo di € 150,00;

RITENUTO che per la conoscenza della banca dati e del territorio comunale che la ditta Abaco S.p.A. ha maturato nel corso della gestione la stessa può garantire un servizio professionale di collaborazione/consulenza che la differenzia rispetto a quella di qualsiasi altro operatore del mercato;

VISTE le modalità di gestione tecnico-operativa proposte per la gestione del canone unico (e/o degli attuali tributi minori attualmente gestiti fin tanto che saranno in vigore) descritte nella comunicazione del 12 aprile 2021 che si ritengono adeguate alla realtà territoriale, compatibili con la gestione del nuovo canone previsto dalla Legge 160/2019, che hanno garantito nel corso del contratto un servizio professionale e che si intendono fin d'ora approvate;

PRESO ATTO che qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione del nuovo canone in altro/i tipo/i di entrata/e, il contratto, previo accordo tra le parti, potrà continuare fino alla sua naturale scadenza, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali;

VALUTATO che con l'istituzione del nuovo canone gli enti potranno introdurre esenzioni o riduzioni della nuova entrata, e che qualora l'Ente si avvallesse delle predette facoltà, al concessionario/appaltatore spetterà un ristoro del canone pari alle riduzioni e/o esenzioni introdotte nel periodo di vigenza contrattuale e per tutta la durata del contratto al fine di mantenere l'equilibrio della concessione;

PRESO ATTO che qualora nel corso della concessione siano approvate nuove disposizioni normative o variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10%, il canone a favore del Concessionario sarà ragguagliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che riducono il gettito delle entrate in concessione comporterà il riequilibrio delle condizioni contrattuali. Saranno ammesse varianti in corso di esecuzione del servizio nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

RITENUTO di accettare la proposta della ditta Abaco S.p.A. di cui ai punti precedenti;

VISTI:

- la delibera di C.C. n. 5 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il

Regolamento comunale per l'applicazione del nuovo "CANONE UNICO" di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n.160 – Art.816-836;

- il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Lgs. n.267/2000 e succ. modifiche);

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proseguire con le medesime modalità di gestione previste dal contratto in essere CIG Z8220C1039 ritenendo non necessario procedere con l'apertura di un conto dedicato alla nuova entrata;
- 3) di rideterminare, per le motivazioni specificate in premessa, il canone per **l'anno 2021** - che la Ditta ABACO Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova -Partita IVA 02391510266 deve versare in ragione dell'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo dal 01.12.2017-31.12.2021 – da €. 300,00 ad €. 150,00;
- 4) di concedere alla ditta Abaco S.p.A. la possibilità di continuare il servizio fino al 31.12.2021 **limitatamente alla parte relativa alle esposizioni pubblicitarie, insegne e pubbliche affissioni;**
- 5) di dare atto che lo stanziamento della risorsa al Codice di Bilancio n.3.01.03.01.002 (ex Cap.310) - Esercizio Finanziario 2021 del predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023, verrà adeguato di conseguenza per l'anno 2021, da €. 300,00 ad €. 150,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis D.Lgs.n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art.147-bis D.Lgs.n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 30-04-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 30-04-2021

Camporotondo di Fiastrone li 30-04-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2021 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ai sensi dell'art.14 legge 15/1968.

Dalla residenza municipale li 30-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuliana Serafini

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
